



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di settembre alle ore 16.00 e seguenti, convocato dal Presidente, giusta nota prot. n°16736 del 29 settembre 2020, notificate a mezzo PEC ai sensi dell'art. 10, comma 5, dello Statuto e dell'art. 38, comma 1 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito, in modalità videoconferenza e pertanto in luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, nonché disciplinata con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 11345 del 08/09/2020, il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed urgente, seduta pubblica, in prima convocazione nelle seguenti persone:

N.	COGNOME	NOME	PARTECIPA	NON PARTECIPA
1.	IDÁ	Giuseppe	x	
2.	IANNACI	Stefano	x	
3.	SORACE	Damiano	x	
4.	LA TORRE	Caterina	x	
5.	BRILLI	Francesca	x	
6.	NASO	Maria Domenica	x	
7.	SORRENTI	Maria Dora	x	
8.	REITANO	Marilena		x
9.	CAPRINO	Adalgisa	x	
10.	PAPAIANNI	Pasquale		x
11.	PRONESTÍ	Antonino	x	
12.	SACCOMANNO	Giacomo Francesco		x
13.	GIOFFRÉ	Alexander		x
14.	CUSATO	Vincenzo		x
15.	ZUNGRI	Giuseppina		x
16.	SCRIVA	Domenico		x
17.	D'AGOSTINO	Liliana		x

PARTECIPANTI N. 9; NON PARTECIPANTI N. 8;

Assiste, in modalità videoconferenza, il Segretario Comunale, Avv. Giuseppe CLERI.

Partecipano gli assessori esterni:

N.	COGNOME	NOME	PARTECIPA	NON PARTECIPA
1	OPPEDISANO	Fabio	x	
2	PALAIA	Giuseppe	x	
3	CALARCO	Pasquale	X	

Il Presidente, Sig. IANNACI Stefano, constatato che gli intervenuti sono in numero sufficiente per rendere legale la seduta, a norma dell'art. 35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto. Precisa che la riunione sarà registrata.

Relaziona la Consigliere Comunale Naso.

Interviene il Sindaco che rappresenta che si tratta di un adeguamento normativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal n. 784 al n. 815 dell'articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità. 2020) con la quale si è proceduto alla riforma della riscossione locale che comporta la necessità di adeguare i regolamenti in materia di riscossione coattiva;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 792, della citata legge n.160/2019 che modifica, potenziandole, le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributari ed agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché le attività connesse ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

Richiamati altresì il combinato disposto di cui all'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 796 al comma 801 compresi, con specifico riferimento alla disciplina della dilazione;

Vista la proposta di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali composto da n. 11 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n.267/18.08.2000) conferma, all'art.149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federali-*

smo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art.107, co.2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con Legge n.27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 15 in data 29/09/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato n° 2)

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2002, n° 267, (Allegato n° 3);

Passando alla votazione, resa in forma palese dai consiglieri partecipanti, si ottiene il seguente risultato:

PARTECIPANTI N. 9 ; NON PARTECIPANTI N. 8; *Voti: Favorevoli: 9 (Maggioranza)*

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende riportato e trascritto;

1. di approvare il *Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali* nel testo composto da n. 11 articoli, testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti: *Voti: Favorevoli: 9 (Maggioranza)*

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI ROSARNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

(approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del ..30/09/2020.)

Articolo 1 - Oggetto 1.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, o il Concessionario, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile del credito comunale, o il Concessionario, provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla

natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 3.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 3000,01 a euro 4.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a trenta rate mensili;
- h) oltre 5.000,01 fino a trentasei rate mensili.

L'accesso alla procedura di rateazione è garantito per i percettori Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza sulla base di apposita istanza. Per gli altri casi, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato:

- per le persone fisiche e/o ditte individuali: la dichiarazione ISEE con indicatore non superiore a 20.000 euro;
- per gli altri soggetti (es. società di persone o di capitali, cooperative, associazioni etc.) attestazione dei parametri dell'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] compreso tra 0,50 ed 1.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

3. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione
6. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, da documentare secondo quanto previsto al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo delle rate:
 - a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità $[(\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) / \text{Passivo corrente}]$ è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.»
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI ROSARNO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n° 15 del 29/09/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Settembre, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno dott. Nastasi Annunziato, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2018, esprime il parere ex art. 239 comma 1 lett. b) TUEL, su " REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI- APPROVAZIONE "

Premesso che:

L' art. 7 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 67 che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l' organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l' esercizio di funzioni;

Part. 1 commi dal 784 al n. 815 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) ha riformato la riscossione locale per cui necessita adeguare i relativi regolamenti;

il comma 792 che modifica e potenzia le attività di riscossione degli avvisi di accertamento tributari e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente e dai

soggetti affidatari, nonché le attività connesse alle irrogazione delle sanzioni;

i commi dal 796 all' 801 ne disciplinano la dilazione;

l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate proprie, anche tributarie;

l'art.53 comma 16 della legge 388/2000 stabilisce il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate dell'Ente entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, e che tali regolamenti, se approvati nei termini di legge, hanno validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; l'art.13 comma 15 del decreto legge 201/2011, prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica finalizzata alla pubblicazione sul sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360;

la legge n.27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 in considerazione



dell'emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19.; l'Ente, recependo il nuovo quadro normativo secondo le indicazioni fornite dalla legge 160/2019, ha adottato un apposito testo regolamentare per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della III UOC e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/ 2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Il Revisore dei Conti

Esprime

Per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente l' approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Rosarno, li 29/09/2020

Il Revisore dei Conti

Dott. Annunziato Nastasi





CITTA' DI ROSARNO

- città metropolitana di Reggio Calabria -

Parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18/08/2000, n°267, sulla proposta di deliberazione relativa a:

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI – APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Rosarno, li 29-09-2020.

Il Responsabile della 2^U.O.C.

Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Rosarno, li 29-09-2020.

Il Responsabile della 2^U.O.C.

Il presente verbale relativo alla delibera del Consiglio Comunale, avente il numero **29/2020**, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL PRESIDENTE
(F.to Stefano IANNACI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Avv. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO: 14 OTT. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Avv. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ROSARNO 15 OTT. 2020

L'IMPIEGATA INCARICATA
F.to Gabriella BERTUCCI

É copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 14 (quattordici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 15 OTT. 2020

L'UFFICIO DI SEGreteria

Gabriella BERTUCCI
Gabriella Bertucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- ☐ É stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- ☐ É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE